

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

Doc. **XVIII**  
N. **2**

## COMMISSIONI RIUNITE I (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) E XIV (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

---

### **DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SU:**

Progetto di decisione del Consiglio dell'Unione europea riguardante  
la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità  
di elezione al Parlamento europeo.

---

*Approvato il 5 marzo 2002*

---

Le Commissioni riunite I e XIV;

esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, il progetto di decisione del Consiglio dell'Unione europea riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione al Parlamento europeo;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 190.4 del Trattato sulla Comunità europea, le modifiche all'Atto elettorale devono essere approvate all'unanimità dal Consiglio, in conformità, peraltro, al contenuto del parere espresso dal Parlamento europeo, il quale è anche titolare del potere di iniziativa in materia;

preso atto dell'intenzione della Presidenza di turno spagnola di porre il progetto di decisione in esame all'ordine del giorno del Consiglio Affari generali del prossimo 11 marzo e di inserirlo tra i punti « A » che devono essere approvati senza discussione;

considerata condivisibile la previsione di cui all'articolo 7.2 che prevede, a partire dalle elezioni del 2004, l'incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e quella di membro del Parlamento nazionale;

ritenuta altresì condivisibile la previsione di cui all'articolo 3 che lascia alla disciplina nazionale la facoltà di fissazione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi;

rilevata, peraltro, l'opportunità che, nell'ambito del processo di riforma avviato in seno alla Convenzione, si proceda ad un'ulteriore riflessione in merito alla questione dell'introduzione di una soglia minima per l'attribuzione dei seggi, non superiore a livello nazionale al 5 per cento dei suffragi espressi, al fine di prevenire possibili situazioni di asimmetria nei diversi sistemi elettorali nazionali;

rilevata l'esigenza di specificare il significato della dizione « suffragi espressi » utilizzata nell'articolo 3, chiarendo che deve trattarsi di voti validamente espressi e che dovranno essere quindi escluse dal computo complessivo le schede bianche e nulle;

esprimono una valutazione positiva sul progetto di decisione del Consiglio dell'Unione europea riguardante la procedura di revisione dell'Atto elettorale del 1976 sulle modalità di elezione al Parlamento europeo ed invitano il Governo ad esprimere il suo assenso alla sua definitiva approvazione.